



COMUNE DI TURI
(Città Metropolitana di Bari)

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Tel. 080-4517503

PEC: protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it; segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

E-mail: segretario@comune.turi.ba.it

Prot. N. 6377

Turi, 13 marzo 2023

TRASMISSIONE: posta interna

CIRCOLARE S.G. N. 6/2023

AL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

Arch. Flaviano PALAZZO

PEC: lavoripubblici.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

E p.c.

Alla RESPONSABILE

DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Dott.ssa Domenica CALISI

PEC: affarifinanziari.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Alla RESPONSABILE

DEL SETTORE AA.II.

Dott.ssa Graziana TAMPOIA

PEC: affaristituzionali.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

AI SINDACO

Dott.ssa Ippolita RESTA

AI VICESINDACO

ASSESSORE ai LL.PP.

Stefano DELL'AERA

SEDE COMUNALE

OGGETTO: Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del PNC

La disciplina vigente per l'accelerazione degli appalti di lavori, servizi e forniture a valere sulle risorse del PNRR, PNC e fondi strutturali dell'Unione Europea è contenuta nel decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108.

Il D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021 introduce un regime speciale semplificato per procedure relative a investimenti pubblici finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC). Prevede procedure semplificate allo scopo di contemperare le esigenze di celerità nell'esecuzione delle opere – presupposto per l'erogazione dei relativi finanziamenti – con il regolare espletamento delle fasi che caratterizzano le procedure di gara.

Nel D.L. n. 77/2021 oltre ad essere previste una serie di disposizioni dirette a perseguire finalità di promozione di pari opportunità, sia generazionali che di genere, e di promozione dell'inclusione lavorativa delle persone disabili, tutela della concorrenza, nonché volte a stabilire una serie di specifiche misure semplificatorie sia in fase di affidamento che di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC.

Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC sono state introdotte dal Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13, (c.d. "PNRR 3"), contenente disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare al PNRR (PNC), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 47 del 24-02-2023, in vigore dal 25 febbraio 2023.

Il decreto mirerebbe a snellire ed accelerare le procedure previste per la realizzazione degli appalti PNRR e PNC, sul solco della semplificazione già avviata dal legislatore, in particolare con il D.L. n. 77/2021.

Le novità introdotte dal Decreto n. 13/2023 vanno dalla revisione del sistema della *governance* del PNRR al rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti chiamati ad attuare gli interventi previsti dal Piano. Lo scopo principale è sostenere l'accelerazione e la semplificazione dell'attuazione degli interventi PNRR e delle relative procedure, estendendole anche all'attuazione delle Politiche di coesione (fondi SIE 2021-2027), della Politica Agricola Comune (PAC) e delle politiche giovanili.

L'articolo 48, rubricato "Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC" del D.L. n. 77/2021, conv. in L. n. 108/2021, ha introdotto misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea **e delle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse.** (parte quest'ultima introdotta dal D.L. n. 13/2023).

Il comma 1, recentemente integrato dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, infatti, in relazione a dette procedure, prevede l'applicazione delle disposizioni semplificate di cui al Titolo IV "Contratti pubblici" del decreto e di quanto previsto nei commi successivi dello stesso articolo.

Il comma 2 dell'art. 48 stabilisce che, per ogni procedura finanziata con fondi del PNRR e PNC, dovrà essere nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, d.lgs. 50/2016. Pertanto, il comma 2 non rinnova in modo sostanziale la disciplina considerato che:

- l'attività di verifica della progettazione continua ad essere svolta dai soggetti elencati dal Codice dei contratti all'art. 26;
- l'atto di validazione continua ad essere "sottoscritto" dal RUP (come già stabilito dall'art. 26, comma 8, del Codice dei contratti e ribadito dall'ANAC nelle Linee guida n. 3, Paragrafo 5.1, lett. L).

L'unica novità introdotta è la previsione per cui il RUP non si limita a "sottoscrivere" il provvedimento di validazione, bensì deve approvarlo con propria determinazione adeguatamente motivata. Tale approvazione deve intervenire per ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.

Il comma 3 prevede che le stazioni appaltanti possano ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali (articoli del codice degli appalti che prevedono l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

Esclusivamente per gli affidamenti delle opere finanziate dalle risorse del PNRR e del PNC, il **comma 5 dell'art. 48** aveva stabilito che sia ammesso l'affidamento *"di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica"* (PFTE). In tal senso si era espresso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con un parere circa l'impossibilità di bandire un appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità per finanziamenti non PNRR o PNC5. Il MIMS aveva chiarito che l'art. 48, c. 5 *"è una disposizione speciale a carattere derogatorio che non consente interpretazioni estensive"*. Il perimetro di applicazione della deroga era limitato, dunque, agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea al fine di *"una realizzazione, in maniera spedita ed efficace, di opere ed interventi finanziati dall'Unione europea"*. Solo per questo tipo di interventi, precisava il Ministero, è *"ammessa (anche) la possibilità di affidare la progettazione e l'esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica"*. Al di fuori di queste ipotesi, pertanto, l'affidamento di un appalto integrato è possibile (fino al 30 giugno 2023) solo sulla base del progetto definitivo.

Più precisamente, l'art. 48, comma 5, del D.L. 77/2021 aveva ammesso la possibilità di disporre l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, in deroga alle espresse previsioni di cui all'art. 59, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

In merito al Progetto di Fattibilità Tecnico- Economica e sempre in riferimento a lavori per opere PNRR, inoltre, il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (MIMS) ha pubblicato sul proprio sito internet le *"Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economia da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e PNC"*, predisposte unitamente al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP). Il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica rappresenta un livello di progettazione rinnovato per contenuti e metodologia che, nella disciplina per l'attuazione del PNRR secondo il MIMS, consentirà alle Stazioni Appaltanti di usare una procedura integrata per aggiudicare la realizzazione dell'opera.

Uno degli aspetti più rilevanti della norma atteneva alla necessità che sul progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara venisse convocata la conferenza dei Servizi di cui all'art. 14, comma 3, L. 241/1990. Alla conferenza avrebbe partecipato anche l'affidatario dell'appalto che, se necessario, avrebbe dovuto adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in conferenza dei servizi.

L'art. 14, comma 1, lett. d) n. 2, del D.L. n. 13/2023 introduce delle importanti novità in tema di appalto integrato, modificando sensibilmente l'art. 48 del D.L. n. 77/2021 che ne aveva disciplinato l'applicazione in relazione agli interventi PNRR e PNC. Infatti, la disciplina racchiusa nell'art. 48, comma

5, è stata spaccettata in ben 5 commi (sostituzione del comma 5 con i commi 5, 5-bis; 5-ter, 5-quater e 5-quinquies), i quali specificano e arricchiscono la normativa.

La nuova norma prevede che la conferenza dei servizi indetta è quella c.d. semplificata, secondo le modalità di cui all'art. 14-bis L. 241/1990 e ss.mm.ii.. La determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. Nel corso della conferenza dei servizi, vengono acquisiti altresì le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi, la stazione appaltante inoltra all'autorità competente il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale (VIA), unitamente alla documentazione richiesta ai fini dello studio di impatto ambientale.

Il nuovo comma 5-quater dell'art. 48 individua poi una serie di misure volte a mitigare o comunque a imporre dei termini serrati per le amministrazioni che impongono un diniego sulla stessa realizzazione dell'opera. In particolare, si prevede che le determinazioni di dissenso non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera.

Nello specifico:

- ✓ (modifica c. 5) **L'appalto integrato** (affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori) effettuato sulla base del PFTE - redatto secondo le linee guida emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori - **è esteso a tutti gli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC** e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, nonché agli investimenti relativi alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche non finanziate con le succitate risorse.
- ✓ (modifica c. 5) Per il PFTE, posto a base di gara, deve essere convocata la **conferenza di servizi da svolgere in forma semplificata** che tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative, dichiarando già la pubblica utilità dell'opera.
- ✓ (nuovo c. 5-bis) Il PFTE deve essere trasmesso, a cura della stazione appaltante, all'autorità competente ai fini dell'espressione della VIA, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi.
- ✓ (nuovo c. 5-ter) Rispetto alla procedura di archeologia preventiva è previsto che la conclusione di tale indagine abbia termine entro la data di avvio dei lavori. Le determinazioni di dissenso espresse nella conferenza di servizi, incluse quelle relative alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini, non devono limitarsi a esprimere contrarietà alle opere, ma indicare le prescrizioni e le misure di mitigazione per rendere compatibile l'opera
- ✓ (nuovo c. 5-quater) La determinazione conclusiva della conferenza dei servizi perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli

abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita, comportando l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio. Le comunicazioni agli interessati tengono luogo della fase partecipativa degli stessi alle singole opere previste dal piano o dal progetto.

- ✓ (nuovo c. 5-quinquies) Inserita una deroga all'articolo 27 del codice appalti, prevedendo che le procedure di verifica del progetto da porre a base di gara (ai sensi dell'articolo 26, c.6 del Codice Appalti) accertano anche l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di Via. All'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.

Degna di nota è poi l'estensione del meccanismo semplificato della conferenza dei servizi descritto dai nuovi commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'art. 48 agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto.

L'art. 14 del D.L. 13/2023 contiene poi una serie di misure di semplificazione per l'affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi, ivi inclusi i procedimenti di esproprio.

Il comma 4, dell'art. 14, del D.L. n. 13/2023, prevede che limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, **sono prorogate fino al 31 dicembre 2023**, salvo che sia previsto un termine più lungo, le norme e gli importi limite di cui agli articoli 1 e 2 (escluso il c.4) del DL n. 76/2020, relativi agli affidamenti diretti e agli affidamenti sottosoglia e soprasoglia di lavori, servizi e forniture nonché gli articoli 3, 5, 6, 8 e 13 del medesimo DL n. 76/2020.

Fino al 31/12/2023 per interventi PNRR e PNC, per affidamenti di servizi, ivi inclusi ingegneria e architettura, forniture e lavori, si applicano i seguenti articoli del D.L. 76/2020:

Art. 1 - aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

Art. 2 - aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia (ad esclusione del comma 4, ossia escluse deroghe per edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria, ecc.)

Art. 3 - Verifiche antimafia e protocolli di legalità

Art. 5 - Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica

Art. 6 - Collegio consultivo tecnico

Art. 8 - Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici (urgenza, termini procedurali, assenza previsione nei doc. di programmazione, ecc.)

Art. 13 - Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi

Quindi, è prorogata fino al 31/12/2023 la deroga per l'affidamento su procedure sottosoglia e soprasoglia per interventi PNRR e PNC, ossia, si possono effettuare:

a) affidamenti diretti:

- per lavori fino a 150.000,00 euro;

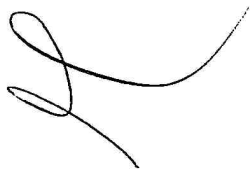
- per beni e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, fino a 139.000,00 euro;

- b) procedure negoziate senza bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, per appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui alla lettera a) e fino alle soglie comunitarie, previa consultazione di un numero di operatori che va da un minimo di 5 a 10 a seconda della soglia di affidamento per lavori (1 mln e 5.382 mln) e servizi e forniture; in particolare, in base a quanto previsto alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 76/202, **previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli**

inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero **di almeno dieci operatori** per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. (Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati)

- c) **procedure soprasoglia ex art. 2 del D.L. 76/2020** (esclusa la deroga di cui al c. 4 su ed. scolastica, universitaria, sanitaria, ecc.). In particolare, salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo 2 del D.L. n. 76/2020, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, **mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016**, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto. *

**per l'edilizia scolastica l'articolo 24 del DL 13/23 prevede specifiche disposizioni, fra cui la possibilità di affidare progettazioni e direzioni lavori di interventi Pnrr in via diretta e senza previo confronto concorrenziale, fino alla soglia europea dei 215.000 euro (in deroga all'art. 1, c.2 lett. a) del D.L. 76/2020)*



LE NUOVE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA BIENNIO 2022/2023

La Commissione europea il 10 novembre 2021, con quattro distinti regolamenti delegati (UE), pubblicati sulla GUCE dell'11 novembre 2021 n. 398, ha modificato le soglie di rilevanza comunitaria sugli appalti pubblici previste all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e avranno validità per il biennio 2022-2023.

Per effetto dei citati regolamenti, le nuove soglie aggiornate risulteranno le seguenti:

SETTORI ORDINARI

- **euro 5.382.000** per gli appalti pubblici di lavori;
- **euro 140.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, la soglia si applica soltanto agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
- **euro 215.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub centrali;

SETTORI SPECIALI

- **euro 5.382.000** per gli appalti di lavori;
- **euro 431.000** per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- **euro 1.000.000** (resta inalterato l'odierno importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

DIFESA E SICUREZZA

- **euro 5.382.000** per gli appalti di lavori;
- **euro 431.000** per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

CONCESSIONI

euro 5.382.000

Per gli affidamenti a valere sulle risorse PNRR e PNC, sono anche **prorogate al 31 dicembre 2023 le sospensioni già previste dai commi 1 e 3 dell'art. 1 del D.L. n. 32/2019** (c.d. decreto sblocca cantieri):

- i) divieto appalto integrato;
- ii) l'obbligo di ricorso a commissari di cui all'elenco ANAC.

Permane, per tali procedure, l'obbligo di aggregazione per i Comuni non capoluogo - per importi superiori a quelli per l'affidamento diretto di servizi e lavori – ricorrendo a:

- a) Centrali di committenza e Soggetti aggregatori
- b) Unioni di Comuni, Consorzi e Associazioni

- c) Province e Città Metropolitane
- d) SA qualificate di diritto ai sensi dell'articolo 38 commi 1 e 1 bis del Codice appalti (MIT, Provveditorati OO.PP., Consip, Invitalia, Sport e salute, soggetti aggregatori regionali)
- e) società *in house* delle amministrazioni centrali titolari degli interventi [lettere d) ed e) in elenco, introdotte dall'articolo 17, c. 2 del dl 13/2023]

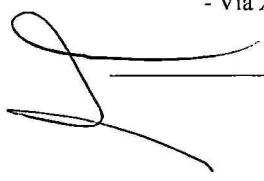
N.B.: Per le procedure ordinarie, la sospensione dell'obbligo di ricorrere a soggetti aggregatori per Comuni non capoluogo (ex art. 1, c.1 del DL 32/2019) termina il 30/6/2023.

Il testo del Decreto "PNRR-ter" prevede, inoltre, delle disposizioni per l'accelerazione e lo snellimento di procedure in materia di appalti pubblici e grandi opere. In particolare, stabilisce:

- l'estensione a tutti gli appalti PNRR e PNC, comprese le infrastrutture connesse, delle procedure "super-semplificate" già previste per l'edilizia penitenziaria, ferroviaria e giudiziaria, in materia di conferenza dei servizi, VIA e acquisizione degli assensi dei Beni Culturali;
- il dimezzamento dei termini per l'esproprio e quelli per l'espressione del parere da parte della Conferenza unificata per le opere PNRR;
- l'ampliamento delle funzioni del Comitato speciale istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici

Sempre con riguardo agli appalti finanziati dal PNRR e dal PNC, l'art. 47 del DL n. 77/2021 (come novellato dalla legge di conversione n. 108/2021), ha previsto una complessa disciplina volta ad assicurare le pari opportunità e ad implementare politiche di inclusione lavorativa nei contratti pubblici. L'art. 47 del D.L. n. 77/2021 prevede che per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, gli operatori economici che occupano più di 100 dipendenti e che sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile-femminile, ex art. 46, d.lgs. 198/2016, devono produrre, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta. Per gli operatori non soggetti a tale obbligo che occupano un numero pari o superiore alle 15 unità che partecipano alle gare sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Questi ultimi operatori economici (di cui al comma 3 dell'art. 47) sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

La norma incide sia sui contenuti dei documenti di gara che sulla documentazione di partecipazione del concorrente.



Il comma 8 dell'art. 47 prevede che, con linee guida da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del DL n. 77/2021 sarebbero stati definiti le modalità e i criteri applicativi, indicate le misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto. Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 dicembre 2021 è stato, infatti, pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari Opportunità del 7 dicembre 2021 recante *“Linee guida volte a favorire l'equità, l'inclusione e le pari opportunità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e del PNC, Piano Nazionale Complementare”*.

Le Linee guida prevedono l'applicazione di misure premiali e modelli di clausole all'interno dei bandi di concorso, differenziati in base a settore, tipologia e natura del progetto. Tra le decisioni più importanti si evidenzia l'obbligo di riservare il 30% delle assunzioni funzionali all'attuazione del contratto ai giovani con meno di 36 anni e alle donne.

Tra le indicazioni contenute nelle Linee guida, alcune sono direttamente applicabili, senza cioè che vengano inserite delle disposizioni specifiche nei bandi di gara da parte delle stazioni appaltanti. Tra queste si segnalano:

- ✓ la redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 48 del Codice per le Pari Opportunità (decreto legislativo n. 198/2006);
- ✓ la consegna della relazione di genere riguardante la situazione del personale maschile e femminile sul posto di lavoro;
- ✓ la presentazione sia di una dichiarazione che di una relazione sul rispetto del diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Per altre misure, invece, è necessario un intervento attuativo da parte delle stazioni appaltanti che devono rendere i principi delineati dalla norma quali clausole da inserire all'interno dei bandi di gara.

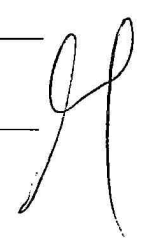
Tra queste, **si segnalano le regole che prevedono clausole contrattuali e misure premiali:**

- ✓ l'aver assolto agli obblighi sul lavoro delle persone con disabilità, in base a quanto previsto dalla legge n. 68/1999, al momento della presentazione del progetto;
- ✓ riservare il 30% delle assunzioni alla realizzazione del progetto all'occupazione giovanile e femminile.

Per il calcolo della quota si deve fare riferimento al numero di nuove assunzioni avvenute durante l'esecuzione del contratto. In questa clausola rientrano solo le assunzioni funzionali, cioè quelle volte a garantire l'esecuzione del progetto finanziato dal PNRR o PNC. Sono esclusi dal computo i rapporti di lavoro non essenziali.

Per quanto riguarda le misure premiali, le Linee guida introducono la possibilità di assegnare un punteggio più alto in graduatoria ad un candidato che:

- ✓ non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti discriminatori nei tre anni precedenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- ✓ usi, o si impegni ad utilizzare, modalità innovative di organizzazione del lavoro e strumenti che permettano la soddisfazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro dei dipendenti;
- ✓ si impegni ad assumere giovani, donne e disabili per una quota superiore al 30% delle assunzioni;
- ✓ abbia rispettato i principi di parità generazionale e di genere nell'ultimo triennio;



- ✓ abbia rispettato gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità, di cui alla legge n. 68/1999;
- ✓ presenti volontariamente una dichiarazione di carattere non finanziario per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nella durata del contratto di appalto.

Le Linee guida, inoltre, stabiliscono il peso che le premialità possono avere, a seconda dei criteri di valutazione usati e per la cui consultazione si rimanda al testo del DPCM.

Le Linee guida, infine, contengono anche delle specifiche deroghe alle clausole contrattuali. In particolare, queste possono essere evitate solo nei casi in cui alcuni elementi del progetto ne rendano l'inserimento *"impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"*.

Il citato art. 47, al comma 7, ha previsto due tipi di deroghe ai requisiti di partecipazione:

- 1) i committenti possono non inserire le clausole di premialità e l'obbligo di assunzione di giovani e donne nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti;
- 2) i committenti possono riservare una quota inferiore del 30 per cento alle assunzioni di giovani e donne. Queste deroghe sono facoltative, pertanto le stazioni appaltanti possono in ogni caso decidere di non avvalersene, *"anche qualora ricorressero in linea astratta alcuni presupposti per la loro applicazione"*, purché forniscano adeguata e specifica motivazione delle ragioni per cui la natura del progetto renda impossibile l'applicazione dei criteri o lo renda contrario ai principi generali.

Infine, le Linee guida indicano le penali nei confronti dei soggetti che attuano le seguenti violazioni:

- la mancata redazione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;
- la mancata produzione della dichiarazione relativa al rispetto delle norme sulla disabilità;
- il non aver rispettato la quota del 30% delle assunzioni di giovani con meno di 36 anni e donne;
- altre ipotesi individuate dalle stazioni appaltanti come requisiti premiali.

Non presentare il report sulla condizione del personale e non rispettare la normativa sui lavoratori disabili comporta l'esclusione dalle procedure di gara. La mancata consegna della relazione di genere, invece, fa scattare l'interdizione di 12 mesi *"da ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC"*.

Per quanto riguarda le altre penalità, le Linee guida ricordano che si può fare riferimento all'art. 50 del DL n. 77/2021.

Sull'obbligo di assunzione giovanile e femminile, come su rappresentato, si segnala un recente parere del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in risposta ad un quesito rivolto da un'amministrazione locale. Nel parere il MIMS ha rappresentato che l'obbligo di assumere il 30% di giovani e donne per gli appalti finanziati dal PNRR vale solo per le *"assunzioni strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali"*.

Non sussiste, invece, alcun vincolo per i datori di lavoro di assumere nuovo personale, con il 30% di giovani e donne, qualora le imprese avessero in organico già tutte le figure utili a portare a termine l'appalto.

L'art. 47-*quater*, comma 1, D.L. n. 77/2021, prevede che le stazioni appaltanti possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 50 del 2016 oppure per agevolare le piccole e medie imprese (PMI) nella valutazione dell'offerta.

L'art. 50 del D.L. n. 77/2021, rubricato "*Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR*", stabilito al comma 1 che in relazione alla esecuzione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai citati regolamenti, nonché dalle risorse del PNC, e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, si applicano le disposizioni del presente titolo IV, nonché le disposizioni dello stesso articolo, prevede al comma 2 che, decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all'articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché gli altri termini, per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o l'unità organizzativa di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

Lo stesso articolo 50 del D.L. n. 77/2021 prevede al comma 3 che il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, che sottopone il contratto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.

La norma, infine, dispone al comma 4 che siano sempre inseriti nei documenti di gara il premio di accelerazione e le penali per i ritardi, entrambi da computarsi in deroga all'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, tra lo 0,6 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e la cui somma non può superare il 20% dello stesso.

Per l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia *cloud*, nonché di servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento, è previsto il ricorso al solo affidamento diretto per tutti gli appalti volti all'approvvigionamento di tali beni e servizi fino al raggiungimento della soglia comunitaria (art. 53, del D.L. n. 77/2021).

Inoltre, per gli affidamenti a valere sulle risorse PNRR e PNC, l'articolo 53, comma 5, del DL n. 77/2021 interviene anche sui principi in materia di trasparenza disciplinati dall'articolo 29 del Codice dei contratti. In particolare, stabilisce che:

- tutte le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione ed esecuzione delle opere saranno gestite e trasmesse alla banca dati dei contratti pubblici dell'ANAC attraverso l'impiego di piattaforme informatiche interoperabili;
- le commissioni giudicatrici effettueranno la propria attività utilizzando, di norma, le piattaforme e gli strumenti informatici;
- la banca dati degli operatori economici è accorpata alla Banca dati dei contratti pubblici e verrà gestita da ANAC;
- all'interno della nuova banca dati verrà istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel quale saranno conservati tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini della partecipazione alle procedure di gara.

A conclusione delle disposizioni normative relative alle Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del PNC, infine, si segnala l'art. 53-bis del D.L. n. 77/2021 rubricato "*Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria e penitenziaria*", così come modificato dal D.L. n. 13/2023, nel quale si prevede che, al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal



PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinqies.

La disciplina dei contratti pubblici pur essendo stata investita, negli anni recenti, da una serie di interventi legislativi che hanno contribuito, da un lato, ad arricchire il novero di disposizioni ricadenti all'interno di tale ambito e, dall'altro lato, a produrre una sorta di "*stratificazione normativa*", per via dell'introduzione di specifiche legislazioni di carattere speciale e derogatorio (tra le quali il D.L. n. 32/2019 (cd. decreto sblocca cantieri), il D.L. n. 76/2020 (cd. decreto "*Semplificazioni*"), il D.L. n. 77/2021 (cd. decreto "*Semplificazioni-bis*") e il D.L. n. 13/2023) che, in sostanza, hanno reso più che mai composito e variegato l'attuale quadro legislativo di riferimento, **rimane pur sempre contenuta all'interno del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 da considerare la fonte normativa "*madre*"** anche per le procedure di gara relative agli interventi finanziati con fondi del PNRR e del PNC nelle parti in cui non si applica la disciplina speciale derogatoria e semplificata.

Si raccomanda di svolgere le procedure di gara relative agli interventi finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), che il Comune di Turi deve attuare, nel pieno e puntuale rispetto della disciplina normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica, ivi compresa quella derogatoria e semplificata richiamata nella presente Circolare.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE

